



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FERRARA
Avv. Camilla Brini

SENT. N. 1112/07
dep. il 31 LUG. 2007
R.G. N. 1553/06
Cron. n. 5797

ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nella causa iscritta al n. 1553/06 Ruolo generale, decisa con dispositivo letto in udienza il 19/6/2007, promossa

da

██████████ residente in Ferrara, Via ██████████ n. ██████
rappresentato e difeso dal Dott. Sergio Di Chiara ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ferrara, Via Lolloio n. 15, come da mandato a margine del ricorso

Ricorrente

(Dott. Sergio Di Chiara)

contro

Comune di Ferrara in pers.del sindaco p.t.-Polizia Municipale

Resistente

OGGETTO: opposizione ex art. 22 L. 689/1981 a verbale di contestazione.

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:

previa sospensione, annullare il verbale n. ██████████ elevato dalla Polizia Municipale di Ferrara il ██████████.

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:

rigettare del ricorso e confermare del verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nei termini, il Sig. ██████████ proponeva ricorso avverso il verbale indicato in epigrafe elevato dalla Polizia Municipale di Ferrara il ██████████, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 68,00 oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente di guida per la violazione dell'art. 172 del Codice della Strada, e ne chiedeva l'annullamento per i motivi esposti nel ricorso.

US

Con decreto del 26/6/2006 il Giudice di Pace disponeva la sospensione dell'impugnato provvedimento e disponeva il deposito dell'originale del verbale opposto.

La Polizia Municipale di Ferrara provvedeva al deposito del documento, unitamente a brevi note con richiesta di rigetto del ricorso.

Nel corso del giudizio veniva assunta la testimonianza di uno degli agenti verbalizzanti.

All'udienza odierna, all'esito dell'incombente istruttorio, il procuratore del ricorrente si riportava al contenuto del proprio atto ed alla documentazione prodotta, concludendo come trascritto in epigrafe.

Esaurita la discussione, il giudice di pace decideva dando lettura del dispositivo della sentenza in aula, con riserva delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha contestato di avere commesso l'infrazione ed ha esposto di essersi essere stato multato mentre aveva la cintura indossata; il sig. [redacted] ha anche esposto che la sanzione gli era stata elevata in Via [redacted] n. [redacted] e non in Via [redacted] 102, come erroneamente indicato nel verbale di contestazione.

L'agente verbalizzante [redacted] [redacted], escusso come teste, ha dichiarato di non ricordare nulla in merito allo svolgersi dei fatti oggetto della presente causa.

Le circostanze esposte dal ricorrente lasciano dubbi sulla sicura percezione del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del Sig. [redacted].

In considerazione di quanto sopra, visto il comma 12 dell'art. 23 L. 689/81, ritiene questo giudice che difetti la prova dell'effettiva responsabilità del ricorrente in ordine alla contravvenzione elevatagli e che, pertanto, il verbale impugnato debba essere annullato.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: accoglie il ricorso ed annulla il verbale n. [redacted] elevato dalla Polizia Municipale di Ferrara in data [redacted]. Nulla per spese di causa.

Così deciso in Ferrara, il 19.6.2007

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Camilla Brini

UFFICIO GIUDICE DI PACE

FERRARA

31 LUG. 2007 2

DEPOSITATO IL

IL CANCELLIERE

VELELLA ESTIN